

## ALLEGATO ALL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

### SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTIONE DI MERCI E RIFIUTI IN AMBITO ADR E DI FORMAZIONE DI OPERATORI CON RIFERIMENTO ALLE NORME CONTENUTE NELL'ADR

#### Premessa

L'appalto ha come oggetto il servizio di supporto specialistico in materia di gestione di merci e di rifiuti in ambito ADR e la connessa formazione degli operatori.

Il servizio di supporto specialistico in ambito ADR, con riferimento alle prassi ed alle procedure dell'Agenzia, ha la finalità di garantire il rispetto delle prescrizioni ADR con specifico riferimento a quanto previsto al capitolo 1.8.3.

Dovrà inoltre essere garantita la formazione degli operatori con riferimento alle norme contenute all'ADR (capitolo 1.3) e al capitolo 1.4 relativo agli obblighi della sicurezza.

#### **Art. 1 - Oggetto del servizio**

Il particolare il servizio di supporto riguarderà:

1. la valutazione delle tipologie di rifiuti prodotte da ARPAT e loro eventuale assoggettamento alla normativa ADR<sup>1</sup>;
2. il raccordo delle classificazioni di pericolosità dei rifiuti alle norme ADR, ove necessario;
3. verifica di idoneità della modulistica esistente (e/o quella ottenibile da supporti informatici) e sua eventuale integrazione per adempiere agli obblighi informativi dello "speditore" ;
4. verifica di idoneità degli imballaggi impiegati nel confezionamento dei rifiuti e delle attrezzature utilizzate nella loro movimentazione interna;
5. visite di controllo e sopralluoghi conoscitivi (almeno 1 all'anno per ciascuna delle 3 Aree Vaste di Arpat) necessari alla verifica delle prassi e procedure esistenti e preliminari alla redazione delle relazioni previste al successivo punto 6;
6. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Dlgs 35/2010, l'affidatario entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico, presa visione delle relazioni prodotte dal precedente consulente, redige una relazione iniziale nella quale indica le eventuali modifiche procedurali e/o strutturali necessarie per l'osservanza della norma ADR, nonché le opportune azioni di miglioramento per perseguire condizioni ottimali di sicurezza per quanto riferibile alla normativa ADR. La relazione sarà aggiornata annualmente e comunque ogniqualvolta intervengano eventi in grado di modificare le prassi e le procedure precedentemente in uso, nell'eventualità di un incidente, ovvero in caso di modifica delle norme in materia di ADR.

---

<sup>1</sup> L'Agenzia, sulla base del servizio svolto dai precedenti Consulenti ADR, ha già sistematizzato i rifiuti relazionando la classificazione, le relative classi di pericolosità (caratteristiche di pericolo in base alla normativa rifiuti) ed i gruppi di imballaggio in base alla normativa ADR vigente.

7. La formazione obbligatoria nei confronti degli addetti indicati da ARPAT, che deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti normativi (capitolo 1.3)<sup>2</sup>.
8. Disponibilità a partecipare a incontri richiesti da ARPAT (almeno n. 2 nell'arco di un anno) con eventuale presenza delle aziende che effettuano il trasporto dei rifiuti di ARPAT, al fine di razionalizzare la raccolta e confezionamento dei rifiuti;
9. consulenza tramite posta elettronica con riscontro entro n. 3 giorni lavorativi<sup>3</sup> anche in relazione all'implementazione di specifici flussi di rifiuti, di chiarimenti sui documenti di trasporto (FIR, scheda Sistri, e DDT), sull'etichettatura e sugli imballaggi;
10. garantire la disponibilità a fornire supporto telefonico per situazioni di urgenza<sup>4</sup>, garantendo la reperibilità telefonica nei giorni lavorativi per almeno n. 3 ore in una fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 15.00;
11. verifica dell'ottemperanza alla normativa ADR delle ditte che effettuano il trasporto rifiuti e che forniscono merci, quando pertinente, attraverso verifiche a campione sui vettori (almeno n. 2 l'anno) da effettuarsi all'interno delle aree di pertinenza ARPAT;
12. valutazione della necessità ed eventuale redazione del Piano Security per le merci ad Alto Rischio garantendo anche il suo aggiornamento e la necessaria formazione degli operatori;
13. confronto con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione in relazione a quanto previsto dal capitolo 1.4.

## **Art. 2 - Importo dell'appalto del servizio**

L'importo contrattuale sarà determinato dall'offerta dell'operatore economico a cui sarà affidato l'appalto a seguito dell'indagine di mercato.

## **Art. 3 - Durata del servizio**

Il servizio ha una durata di anni tre a decorrere dalla data del 1.12.2018.

Considerato i tempi ristretti per l'espletamento della procedura, l'affidamento sarà sottoposto a condizione risolutiva qualora a seguito dei controlli che saranno attivati d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, risultassero elementi ostativi alla contrattazione pubblica.

L'appaltatore è tenuto, su richiesta di ARPAT, a proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi, agli stessi patti e condizioni.

---

<sup>2</sup> Obbligo di formazione del personale – il regolamento ADR prevede che le aziende i cui operatori effettuano operazioni di spedizione, imballaggio, carico, riempimento di cisterne, scarico e trasporto di merci pericolose devono avere una formazione adeguata alle responsabilità e funzioni svolte. Tale formazione deve essere documentata e il datore di lavoro deve conservare la registrazione di tale formazione e renderla disponibile al dipendente o all'autorità competente su richiesta.

<sup>3</sup> ARPAT si impegna ad indicare le figure di riferimento (CAV o suo delegato) con i quali interfacciarsi per la risoluzione dei problemi riscontrati.

<sup>4</sup> ARPAT si impegna ad indicare le figure di riferimento (CAV o suo delegato) con i quali interfacciarsi per la risoluzione dei problemi riscontrati.

#### **Art. 4 - Modalità di pagamento e importo contrattuale**

Il pagamento sarà effettuato con cadenza semestrale posticipato a mezzo bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del DURC e accertamento di regolare esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481". Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013. A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment).

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. L'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..I corrispettivi sono soggetti alla trattenuta dell'0,50% e sarà svincolata al termine del servizio.

#### **Art. 5 - Responsabile del contratto**

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, individuato da ARPAT, provvederà a seguire e controllare lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, provvedendo ad emettere:

- certificato di ultimazione del servizio,
- dichiarazione di regolare e corretta esecuzione del servizio, ai fini del pagamento delle fatture.

#### **Art. 6 - Deposito cauzionale**

L'affidatario è tenuto a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 - Sicurezza del lavoro**

L'affidatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e saranno tenuti al rispetto integrale ed all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza. A mero titolo esemplificativo, si ricordano il D.Lgs. 81/2008 e la L.R. Toscana n° 38/2007.

### **Art. 8 - Stipula del contratto**

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale, a seguito dell'esito positivo dei controlli di legge.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'Aggiudicatario.

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

### **Art. 9 - Clausola anticorruzione**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", l'affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 di cui al decreto del Direttore generale n. 6/2018;

- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>).

### **Art. 10 - Cause di recesso**

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano **trasformazioni di natura tecnico-organizzative** rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario;

- **per motivi di interesse pubblico**, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'affidatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario (clausola ex art. 1341 C.C.).

### **Art. 11 - Contestazioni e penalità'**

L'affidatario è soggetto al pagamento di penali nei casi di seguito indicati:

- nella misura di 25,00 €, per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle relazioni di cui al punto 6) dell'art. 1 ;
- per la mancata partecipazione alle riunioni di cui al punto 8) dell'art. 1, 1000,00 euro/incontro.
- nella misura di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle attività di cui al punto 9) dell'art. 1
- nella misura di euro 50,00 per la mancata reperibilità di cui al punto 10) dell'art. 1 ;
- nella misura di euro 500,00 per la mancata verifica di cui al punto 11) dell'art. 1.

ARPAT ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali società aggiudicataria rinuncia con la presentazione dell'offerta e con l'accettazione delle clausole del presente capitolato.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite PEC.

### **Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.**

Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Affidatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.

Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell'affidatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'affidatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenuti dall'Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Affidatario coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

**Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo (1/10) dell'importo contrattuale netto, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere,**

**senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il contratto**, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altro Affidatario, con diritto di rivalsa nei confronti della Società del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

#### **Art. 12 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa**

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- **mancata presentazione di una delle relazioni previste dalla vigente normativa in materia, superato il termine di 30 gg. rispetto alla scadenza**
- **mancata erogazione della formazione obbligatoria di cui al capitolo 1.3.2.4**
- **mancata partecipazione a 2 incontri di al punto 8) dell'art. 1**
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'affidatario, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'affidatario ceda il contratto;
- l'affidatario subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ARPAT
- l'affidatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'affidatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'affidatario **sospenda l'esecuzione del contratto** per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- si verifichi la fattispecie di due DURC Negativi per due volte consecutive.
- nel caso in cui si verifichino ritardi che abbiano determinato l'applicazione di una penale per

ritardo superiore al 10% dell'importo del contratto.

In tali casi, ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.**

### **Art. 13 - Foro competente**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra ARPAT e l'affidatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.